

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 172-2023/P

LA CITTADINANZA ITALIANA

di Grazia Benini e Roberto Romoli

(Approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 29 novembre 2023)

Abstract

La cittadinanza italiana è quel vincolo giuridico intercorrente fra il singolo soggetto e lo Stato italiano, che attribuisce al singolo soggetto (cittadino italiano) il potere di esercitare i diritti civili e politici fondamentali per la persona fisica in rapporto allo Stato italiano.

Dopo aver effettuato un breve “excursus” storico in materia di cittadinanza, lo Studio in oggetto affronta le tematiche attinenti l’attribuzione e l’acquisto della cittadinanza italiana, specificando le varie modalità attributive ed acquisitive previste dalla Legge. A tale riguardo viene dato conto della normativa vigente nel nostro Paese, che, per quanto concerne l’attribuzione della cittadinanza, attua prevalentemente il criterio dello “ius sanguinis”, e solo in via subordinata il criterio dello “ius soli”, e che disciplina i vari casi di acquisto della cittadinanza, che possono realizzarsi in modo automatico, per volontà del soggetto (nel presupposto dell’esistenza di determinati requisiti soggettivi e/o oggettivi), oppure per naturalizzazione.

Vengono poi esaminati i profili inerenti la perdita della cittadinanza, che può avvenire per rinuncia o per sanzione, e quelli relativi al suo riacquisto.

Il tutto alla luce delle varie norme di cui si compone la vigente Legge 5 febbraio 1992 n.91, che viene esaminata nei suoi aspetti fondamentali, unitamente ai principali provvedimenti giurisdizionali ed ai principali documenti di prassi in materia.

Sommario - 1. Definizione e concetto. 2. Breve “excursus” storico. 3. Attribuzione ed acquisto della cittadinanza. Premessa. 4. L’attribuzione della cittadinanza. 5. L’acquisto della cittadinanza. 5a. Acquisto automatico. 5b. Acquisto volontario. 6. Lo straniero nato in Italia. 7. Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. 7a. Naturalizzazione per matrimonio. 7b. Naturalizzazione per residenza legale sul territorio italiano. 8. Giuramento e trascrizione del Decreto di naturalizzazione. 9. Elementi ostativi all’acquisto della cittadinanza. 10a. Rinuncia. 10b. Sanzione. 10c. La perdita della cittadinanza ante 16 agosto 1992. 11. Il riacquisto della cittadinanza. Bibliografia.

1. Definizione e concetto

Le problematiche sociali e giuridiche relative al concetto di "cittadinanza" hanno assunto particolare interesse nel corso degli ultimi decenni, soprattutto a causa dell'imponente fenomeno della migrazione di stranieri, e, soprattutto, di extracomunitari, nel nostro Paese.

Anzitutto occorre ben delineare il concetto di "cittadinanza", e, più precisamente, il concetto di "cittadinanza italiana", visto che è proprio questo particolare "status" giuridico quello che a noi interessa, e che costituirà oggetto della nostra indagine.

Con l'espressione "cittadinanza italiana" deve intendersi quel vincolo giuridico intercorrente tra il singolo soggetto e lo Stato italiano, e che attribuisce al singolo soggetto (cittadino italiano) il potere di esercitare i diritti civili e politici fondamentali per la persona fisica in rapporto allo Stato italiano.

Lo "status" giuridico di cittadino italiano attribuisce infatti a quest'ultimo la possibilità di accedere al pubblico impiego, di uscire liberamente dal territorio dello Stato e di rientrarvi, di non essere espulso od estradato, di esercitare il diritto di voto, di accedere a cariche pubbliche, eccetera.

Insomma, la cittadinanza italiana costituisce indice dell'appartenenza di un soggetto alla massima collettività politica, che è costituita dallo Stato italiano. Essa, come vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro, si fonda essenzialmente sul principio del c.d. "ius sanguinis", in forza del quale colui che nasce da padre o da madre in possesso della cittadinanza italiana è anch'egli cittadino italiano.

2. Breve "excursus" storico

Nel Medioevo il soggetto era considerato "parte" del territorio sul quale risiedeva, e pertanto la sua appartenenza alla comunità era costituita esclusivamente dal domicilio. Successivamente, con la grande mobilità delle persone legate allo sviluppo delle comunicazioni fra le più lontane aree geografiche, l'appartenenza di un soggetto ad una determinata comunità statale connessa al possesso di una determinata cittadinanza diventò uno "status" essenziale per le relazioni giuridiche interpersonali ed un elemento di attribuzione di particolari facoltà.

In Italia il moderno concetto di cittadinanza nacque con lo Stato unitario verso la metà del diciannovesimo secolo, ed assunse subito un particolare rilievo, tanto che era considerato necessario ed imprescindibile il possesso dello "status" giuridico di cittadino italiano per poter accedere agli uffici pubblici.

Al momento della formazione dell'unità d'Italia venne disposto un primo complesso di norme in materia di cittadinanza, costituito, più precisamente, dagli articoli 1 – 15 del codice civile del 1865 (tratti dal codice civile del Regno Sardo).

Peraltro, la suddetta disciplina si rivelò ben presto del tutto inadeguata di fronte alle mutate condizioni politiche e sociali dell'Italia, soprattutto in conseguenza del verificarsi del grande fenomeno dell'emigrazione transoceanica. Infatti, il crescente sviluppo della rapidità e della facilità delle comunicazioni fece sì che molti emigrati rientrassero nel territorio italiano con nuovi vincoli di cittadinanza contratti all'estero, e quindi in una posizione difficilmente compatibile con il loro nuovo ristabilimento in Italia.

Il primo provvedimento legislativo organico in materia di cittadinanza italiana è costituito dalla Legge 13 giugno 1912 n.555, che entrò in vigore il 1° luglio 1912.

La Legge predetta, in conformità con la concezione sociale e familiare del tempo, assegnava una posizione di assoluta preminenza all'uomo rispetto alla donna. Emblematico a tale riguardo è il fatto che la cittadinanza di tutta la famiglia dipendesse da quella del marito – padre (non a caso definito il "capo famiglia"). Quindi, esemplificando, nel caso in cui il "marito – padre" avesse mutato il proprio "status" di cittadinanza, anche la moglie ed i figli, automaticamente, ne avrebbero seguito le sorti. Inoltre, la donna veniva a perdere automaticamente la cittadinanza italiana in caso di matrimonio con uno straniero la cui legge nazionale le trasmettesse la cittadinanza del marito come effetto immediato e diretto del matrimonio.

Molti principi fissati nella Legge 13 giugno 1912 n.555 sono rimasti ben saldi sino al 16 agosto 1992, giorno nel quale è entrata in vigore la Legge 5 febbraio 1992 n.91 (i cui Regolamenti di esecuzione sono stati introdotti con il D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572 e con il D.P.R. 18 aprile 1994 n.362), e ciò anche se, nel frattempo, ed esattamente il 1° gennaio 1948, era entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, che aveva sancito finalmente, in modo espresso, l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, "senza distinzione di sesso" (articolo 3), disponendo altresì il riconoscimento dei "diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", e stabilendo inoltre che "Il matrimonio è fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare" (articolo 29).

I principi summenzionati, di fatto, restarono tuttavia inattuati per molto tempo, e soltanto a seguito di una decisa e meritevole attività della Corte Costituzionale (si ricordano le Sentenze del 9 aprile 1975 n.87 e del 28 gennaio 1983 n.30) vennero abbattute, perché incostituzionali, alcune norme presenti nella Legge 13 giugno 1912 n.555, chiaramente discriminatorie nei confronti del sesso femminile.

Tornando alla Legge 5 febbraio 1992 n.91, tuttora vigente, essa ha cercato di recepire la mutata realtà sociale nei vari settori della vita (rapporti interni fra membri della stessa famiglia, fenomeno della migrazione, eccetera), e contiene numerose disposizioni che mostrano il favorevole atteggiamento per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di molti nostri connazionali emigrati all'estero negli anni pregressi.

C'è comunque da evidenziare che la normativa di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.91 ha recepito soltanto marginalmente il fenomeno rappresentato dall'immigrazione dall'estero di consistenti flussi di stranieri privi di precedenti legami con l'Italia. Tale normativa, quindi, per taluni aspetti, e soprattutto alla luce degli eventi di questi ultimi anni, non sembra in grado di recepire a pieno titolo la nuova domanda di integrazione derivata dal fenomeno - nuovo ed imponente - dell'immigrazione.

La Legge 5 febbraio 1992 n.91 contiene comunque forti principi di innovazione rispetto alla normativa previgente, che possono individuarsi nel definitivo riconoscimento dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, nella pacifica ammissibilità dei casi di doppia cittadinanza (fatta eccezione per i casi contemplati nella Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963), nel forte rilievo riconosciuto alla manifestazione di volontà del soggetto, e nella volontà di evitare quanto maggiormente possibile le condizioni di apolidia (1).

3. Attribuzione ed acquisto della cittadinanza italiana. Premessa.

L'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, che disciplina attualmente in Italia la normativa in materia di cittadinanza, esprime la peculiarità del "sistema", disponendo che "Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si

modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa"; principio che trova corrispondenza con l'articolo 19 della precedente Legge 13 giugno 1912 n.555, secondo cui "Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori all'entrata in vigore di questa".

In che cosa consiste questa peculiarità? Lo "status civitatis" di un soggetto adulto costituisce l'esito di una verifica delle diverse situazioni, lette alla luce delle norme vigenti nel momento in cui i diversi accadimenti si sono verificati (nascita, matrimonio, acquisto della cittadinanza straniera, eccetera), e non alla luce della normativa attuale; ad esempio, chi è nato da donna italiana e da padre tedesco nel 1947 è per nascita cittadino tedesco, ma se fosse nato nel 1948 sarebbe stato cittadino italiano, e questo per una diversa applicazione delle norme all'epoca in vigore.

Se si considera poi che l'attuale Legge è in vigore dal 16 agosto 1992, si può ben comprendere che la difficoltà di chi si avvicina a questo istituto è costituita dalla necessità di conoscere non soltanto la normativa attuale, ma anche quella pregressa, seppure abrogata.

L'attuale testo organico sulla cittadinanza fu salutato come una Legge rivoluzionaria, e sicuramente ha il merito di aver recepito esigenze pregresse che avevano trovato voce in non poche Sentenze della Corte Costituzionale che nel corso degli anni erano intervenute per adeguare le norme del passato alle nuove esigenze sociali.

Per motivi legati all'ampiezza dell'argomento in oggetto, l'analisi sarà concentrata sui profili generali relativi all'attribuzione ed all'acquisto della cittadinanza italiana, nonché alla perdita della cittadinanza ed al suo riacquisto.

4. L'attribuzione della cittadinanza

L'attribuzione della cittadinanza si ha nel momento in cui uno Stato conferisce a titolo originario la cittadinanza ad un soggetto appartenente alla propria comunità; in base alla normativa dello Stato, il soggetto che nasce riceve "ex lege", per l'applicazione del criterio dello "ius sanguinis" o dello "ius soli", la cittadinanza di quello Stato, e quindi "nasce quale cittadino".

Può essere utile ricordare che lo "ius sanguinis" è il principio in base al quale la cittadinanza di uno Stato viene attribuita ad un soggetto in base al criterio della discendenza, nel senso cioè che la cittadinanza posseduta da uno o da entrambi i genitori si trasmette al figlio. Lo "ius soli" è invece il principio in base al quale la cittadinanza di uno Stato è attribuita ad un soggetto a seguito della sua nascita avvenuta nel territorio di quel determinato Stato, (vedi, ad esempio, gli Stati del continente America).

È importante sottolineare che, qualunque sia il criterio adottato, l'attribuzione della cittadinanza è una competenza esclusiva di ogni singolo Stato nei confronti dei propri cittadini.

L'articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 riassume in sé tutti i principi fondamentali sull'attribuzione della cittadinanza italiana che sono da sempre alla base del nostro ordinamento, disponendo che:

"1) È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2) È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza".

È questo "l'automatismo" che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita, nel quale deve essere obbligatoriamente indicata la cittadinanza dei genitori, che siano o meno coniugati tra loro; e quindi sarà italiano "iure sanguinis" il figlio di padre o di madre che siano cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.

Non sempre l'attribuzione della cittadinanza è stata disciplinata dalle regole sopra esposte. Nella Legge 13 giugno 1912 n.555 l'articolo 1 prevedeva che era cittadino italiano il figlio di padre cittadino italiano, mentre la cittadinanza della madre veniva presa in considerazione soltanto nel caso in cui il padre fosse ignoto od in possesso di una cittadinanza che non poteva trasmettere al figlio.

In data 28 gennaio 1983 la Corte Costituzionale emise la Sentenza numero 30 con la quale dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 1 della Legge 13 giugno 1912 n.555 nella parte in cui non prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana anche da parte della donna.

Il vuoto legislativo lasciato dalla dichiarazione di incostituzionalità fu colmato dall'emanazione della Legge 21 aprile 1983 n.123 che, per la prima volta, sanciva all'articolo 5 che era cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

Successivamente, il Consiglio di Stato, interpellato a tale riguardo, dichiarò che gli effetti della Sentenza sopra indicata non potevano retroagire oltre il 1° gennaio 1948, data in cui era entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana; pertanto, erano da ritenersi cittadini italiani coloro che risultavano essere nati da madre italiana dopo il 1° gennaio 1948.

L'altro criterio di attribuzione della cittadinanza è costituito dallo "ius soli": è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello Stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

È evidente "il rovesciamento" del criterio dello "ius sanguinis" vigente prevalentemente in Italia.

Si utilizza l'avverbio "prevalentemente" perché vi sono alcune situazioni nelle quali, non potendosi applicare il criterio di attribuzione secondo lo "ius sanguinis", il legislatore ammette che si utilizzi anche in Italia il criterio dello "ius soli"; ci si riferisce alle ipotesi previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), e dal secondo comma dello stesso articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992 n.91.

Nel caso in cui sul nostro territorio nasca un bambino non riconosciuto alla nascita né dal padre né dalla madre, risulta impossibile applicare il criterio dello "ius sanguinis" in quanto non si conoscono i genitori; pertanto non può che applicarsi il criterio dello "ius soli", ed al bambino viene attribuita la cittadinanza del luogo nel quale è nato (e quindi, se ed in quanto nato in Italia, gli viene attribuita la cittadinanza italiana).

Lo stesso criterio è utilizzato nel caso in cui i genitori siano entrambi apolidi o nel caso in cui il figlio non segua la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato al quale essi appartengono. In tale ipotesi la cittadinanza italiana, secondo il principio dello "ius soli", si attribuirà soltanto nei casi in cui per il figlio nato in Italia da genitori non cittadini l'ordinamento del Paese di provenienza non contempli la trasmissione "iure sanguinis" della cittadinanza parentale.

5. L'acquisto della cittadinanza

A differenza dell'attribuzione, l'acquisto della cittadinanza è determinato da un fatto successivo alla nascita, in conseguenza del quale il soggetto nato straniero "diventa" cittadino italiano.

La Legge italiana prevede l'acquisto automatico e l'acquisto volontario della cittadinanza italiana.

a) Acquisto automatico

L'acquisto automatico della cittadinanza italiana riguarda unicamente soggetti stranieri minori di età per i quali il verificarsi di determinate situazioni "familiari" determina quale effetto, per l'appunto, l'acquisto della cittadinanza italiana, quali:

- a) il minore straniero riconosciuto da padre o da madre aventi cittadinanza italiana (articolo 2, primo comma, Legge 91/1992);
- b) il minore straniero adottato da padre o da madre aventi cittadinanza italiana (articolo 3, primo comma, Legge 91/1992);
- c) il minore straniero convivente con genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana (articolo 14 Legge 91/1992).

In questi casi di acquisto automatico della cittadinanza italiana, tutti tassativamente previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n.91, compito del Sindaco sarà quello di emettere un'attestazione nella quale sarà dato atto dell'acquisto che si è verificato, che sarà oggetto di trascrizione nei registri degli atti di cittadinanza e di successiva annotazione a margine dell'atto di nascita del minore.

b) Acquisto volontario

L'acquisto volontario della cittadinanza italiana riguarda soggetti stranieri maggiori di età che, trovandosi in determinate situazioni previste dalla Legge, possono acquistare la cittadinanza italiana rendendo, ad esclusione dei casi di naturalizzazione, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, una dichiarazione "ad hoc", che per la tipicità propria degli atti dello Stato Civile trova riscontro nella raccolta delle formule in uso dall'Ufficiale dello Stato Civile (Formulario). Ciò può verificarsi nei seguenti casi:

- a) straniero riconosciuto da padre o da madre aventi cittadinanza italiana nel corso della maggiore età, il quale, entro un anno dall'avvenuto riconoscimento, può eleggere la cittadinanza italiana (articolo 2, secondo comma, Legge 91/1992);
- b) straniero o apolide del quale un genitore od un nonno sono stati cittadini per nascita, che può diventare cittadino italiano se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiara di volere diventare cittadino italiano (articolo 4, primo comma, lettera "b", Legge 91/1992);
- c) straniero o apolide del quale un genitore od un nonno sono stati cittadini per nascita, che può diventare cittadino italiano se risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara entro un anno dal compimento della maggiore età di voler diventare cittadino italiano (articolo 4, primo comma, lettera "c", Legge 91/1992);

d) straniero nato in Italia, rimasto ininterrottamente residente legalmente sino al compimento della maggiore età, che tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno d'età dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana (articolo 4, secondo comma, Legge 91/1992);

e) straniero coniugato con cittadino italiano che, decorsi due anni di residenza dall'avvenuto matrimonio o tre anni di matrimonio se residente all'estero, in mancanza di cause ostative può richiedere la naturalizzazione al Ministero dell'Interno (articolo 5 Legge 91/1992);

f) straniero residente legalmente sul territorio italiano da un determinato numero di anni, che può chiedere, sussistendo i requisiti richiesti, la naturalizzazione al Presidente della Repubblica (articolo 9 Legge 91/1992).

Tutti i casi di acquisto volontario della cittadinanza italiana prevedono il pagamento di un contributo di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta) da versarsi nelle casse del Ministero dell'Interno.

Esaminiamo adesso i casi più frequenti di acquisto della cittadinanza italiana.

6. Lo straniero nato in Italia

Periodicamente il mondo politico si confronta sulla necessità di ampliare la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana alle nuove generazioni di stranieri che siano, più o meno, radicati sul territorio: ricorrenti sono le voci di coloro che vorrebbero introdurre una sorta di "ius soli" che permettesse allo straniero nato in Italia di acquistare automaticamente la cittadinanza italiana, di subordinare l'acquisto della cittadinanza alla frequenza di un ciclo scolastico in Italia ("ius culturae"), eccetera.

Attualmente l'unica norma che prevede una facilitazione nell'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia è riscontrabile nell'articolo 4, secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n.91, ove è previsto che lo straniero nato in Italia che abbia mantenuto ininterrottamente la residenza legale possa acquistare la cittadinanza italiana rendendo, tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età, una dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

La difficoltà per questi stranieri nati in Italia è spesso costituita dalla dimostrazione della loro permanenza continua sul territorio italiano, soprattutto se appartenenti a famiglie che hanno avuto nel corso degli anni difficoltà abitative o lavorative.

Nel 2013, dopo un serrato dibattito politico nato al momento dell'insediamento del governo Letta sulla possibilità di introdurre in Italia il criterio di attribuzione della cittadinanza legato allo "ius soli" (più o meno temperato), il Governo introdusse all'articolo 33 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, successivamente convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n.98, una disposizione riguardante la semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, che disponeva testualmente:

"Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n.91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori od agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione".

Sulla base del disposto introdotto dalla norma summenzionata, la "residenza legale" potrà essere dimostrata da una parte con la continuità dell'iscrizione anagrafica e della regolarità del soggiorno ininterrotto, dall'altra con ogni utile certificazione che dimostri la presenza del soggetto sul territorio italiano.

Valga a tale riguardo l'esempio che segue.

Soggetto nato nel 2005 iscritto anagraficamente unitamente alla famiglia per la prima volta nel 2010 con provenienza dall'estero, il quale esibisce il libretto delle vaccinazioni regolarmente effettuate in Italia nei periodi previsti e le pagelle della prima e della seconda elementare frequentata in una scuola comunale. Il soggetto in questione, in tal modo, ha comprovato il requisito della residenza legale dalla nascita, ed ha la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana con una semplice dichiarazione.

7. Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione

La naturalizzazione è l'istituto che consente ad un soggetto di acquistare la cittadinanza a seguito di un provvedimento amministrativo emanato dalla competente Autorità.

Il provvedimento può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio (concessione per servizi resi all'Italia).

Nell'ordinamento italiano si distinguono due forme di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione:

- 1) conferimento della cittadinanza per effetto del matrimonio (articolo 5 Legge 91/1992);
- 2) concessione della cittadinanza per residenza legale sul territorio italiano (articolo 9 Legge 91/1992).

La differenza tra i due istituti consiste nel diverso spessore della discrezionalità concessa alla Pubblica Amministrazione.

a) Naturalizzazione per matrimonio

La possibilità per il cittadino (uomo o donna) straniero o apolide coniugato con cittadino italiano di acquistare la cittadinanza italiana viene disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della Legge 5 febbraio 1992 n.91.

L'articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 elenca le condizioni fondamentali per poter richiedere la cittadinanza:

- residenza da almeno due anni nel territorio, nel senso che l'istanza non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni di residenza legale dalla celebrazione del matrimonio;
- durata di almeno tre anni di matrimonio in caso di residenza all'estero;
- in entrambi i casi i termini sono dimezzati in presenza di figli;
- non deve esserci scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non deve sussistere separazione legale al momento dell'emanazione del provvedimento.

Come meglio specificato con Circolare del Ministero dell'Interno in data 6 agosto 2009, e successivamente ribadito con Circolare del Ministero dell'Interno in data 7 ottobre 2009, "... il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell'adozione del provvedimento", "...ad esclusione dei provvedimenti adottati prima dell'otto agosto 2009 o che comunque soggiacciono alla precedente normativa (cioè istanze presentate da meno di due anni alla data dell'entrata in vigore della nuova legge), riguardo ai quali non occorre effettuare alcun ulteriore accertamento, per

i decreti adottati dopo tale data sarà necessario procedere a detta verifica....", "....laddove gli ufficiali dello stato civile e le Autorità diplomatiche consolari venissero successivamente a conoscenza di una separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quel momento, ne dovranno dare comunicazione al medesimo Dipartimento – direzione Centrale - per la revoca del provvedimento".

b) Naturalizzazione per residenza legale sul territorio italiano

La naturalizzazione prevista dall'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 è una concessione che lo Stato italiano accorda allo straniero sia come ricompensa per i servizi resi all'estero, sia perché, per la permanenza prolungata in Italia o per altre motivazioni, lo Stato ritiene lo straniero meritevole di essere ammesso a questo beneficio.

Rispetto alla naturalizzazione di cui all'articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, il provvedimento in questione ha natura totalmente discrezionale; questo significa che anche se lo straniero avesse tutti i requisiti previsti dall'articolo 9 della Legge predetta, ed anche se non sussistessero cause ostative alla concessione della cittadinanza, questa potrebbe essere rifiutata.

La forma in cui si estrinseca il provvedimento di concessione è il Decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 pone l'attenzione al concetto di residenza legale dello straniero in Italia fissato per periodi diversi a seconda delle diverse "tipologie" di stranieri:

1. La cittadinanza italiana può essere concessa:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni, alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 della stessa Legge (articolo 4 del D.P.R. 12 ottobre n.572).

8. Giuramento e trascrizione del Decreto di naturalizzazione

In entrambi i casi di naturalizzazione, le pratiche istruttorie sono ormai gestite dalla Prefettura; all'Ufficiale dello Stato Civile spetta il compito, una volta notificato il Decreto, entro sei mesi, di ricevere il giuramento da parte dello straniero e di trascrivere lo stesso Decreto.

L'articolo 10 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 prevede infatti che "Il decreto di concessione (o di conferimento) della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".

Una volta ricevuto il giuramento, l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà a trascrivere il Decreto a lui consegnato dallo straniero.

L'acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.

Con riferimento a quanto sopra, è opportuno menzionare la Sentenza della Corte Costituzionale numero 258 del giorno 8 novembre 2017, mediante la quale il suddetto organo ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 nella parte in cui non ha previsto che venga esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave ed accertata condizione di disabilità:

"L'articolo 54, primo comma, della Costituzione, che impone al cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, trova concreta espressione, per lo straniero, nella prestazione del giuramento, manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani. Il giuramento richiesto dalla disposizione impugnata è quindi atto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione. In quanto tale, non può essere reso da un rappresentante legale in sostituzione dell'interessato, secondo le norme del codice civile".

"L'esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal "tipo" di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l'impossibilità materiale di compiere l'atto in ragione di una grave patologia, non rilevando la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile e fermo restando il potere del Procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 95, secondo comma, del D.P.R. numero 396 del 2000, in caso di distorta applicazione della disciplina sull'esonero dal giuramento."

La disabilità costituente oggetto della Sentenza è quella mentale; nei soggetti affetti da grave patologia rientra l'interdetto, e può rientrare anche il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ma l'esonero opera a prescindere dal tipo di incapacità giuridicamente rilevante, essendo decisivo che la persona si trovi nell'impossibilità materiale di compiere l'atto. La patologia, quindi, dovrà essere accertata attraverso certificazione medica e valutata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

9. Elementi ostativi all'acquisto della cittadinanza

L'articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 elenca in modo tassativo le situazioni che precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 della stessa Legge:

- condanna per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, delitti contro la personalità interna dello Stato, delitti contro i diritti politici del cittadino;
- condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni, ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un'Autorità Giudiziaria straniera, quando la Sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; poiché questo è un provvedimento di una certa discrezionalità, il rigetto deve avvenire con Decreto motivato del Ministero dell'Interno, ma su conforme parere del Consiglio di Stato (articolo 8 Legge 91/1992).

L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

L'emanazione del Decreto di rigetto è preclusa quando dalla data della presentazione dell'istanza, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

10. Perdita della cittadinanza

Per quanto attiene alla problematica relativa alla perdita della cittadinanza italiana, tranne che per casi particolari, si tiene conto della volontà del soggetto interessato, con esclusione, quindi, di automatismi che, al contrario, erano diffusamente contenuti nella Legge 13 giugno 1912 n.555. La cittadinanza può venir meno a seguito delle cause in appresso indicate.

a) Rinuncia

L'articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 dispone che "Il cittadino che possiede, acquista, o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca all'estero la propria residenza".

Quindi, al fine di esercitare la facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) possesso di un altro "status civitatis"; b) residenza o trasferimento all'estero del cittadino italiano.

La norma predetta consente dunque al cittadino italiano di mantenere la cittadinanza italiana anche nell'ipotesi dell'acquisto volontario di un'altra cittadinanza straniera, così offrendo allo stesso cittadino italiano la possibilità di inserirsi appieno nel tessuto sociale e lavorativo dello Stato (straniero) che lo accoglie mediante l'acquisto di quella cittadinanza, e senza che da ciò consegua automaticamente la perdita della cittadinanza italiana. È necessario però evidenziare che la possibilità di mantenere anche la cittadinanza straniera, oltre a quella italiana, risulterà condizionata dalla specifica disciplina dei singoli ordinamenti stranieri, con il possibile verificarsi di situazioni che dovranno essere valutate caso per caso.

Deve evidenziarsi poi che l'articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 afferma il principio della non rinunciabilità della cittadinanza italiana da parte del soggetto che non sia titolare di altra cittadinanza, e ciò allo scopo di evitare condizioni di apolidia. Quindi, come peraltro già sopra sottolineato, il cittadino italiano che intende rinunciare alla cittadinanza italiana potrà avvalersi di tale facoltà soltanto se sia in possesso di un altro "status civitatis".

La possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana è prevista anche dall'articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, ai sensi del quale "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunziarvi, se in possesso di altra cittadinanza".

Anche in questa ipotesi viene attribuita rilevanza alla volontà del soggetto: colui che ha acquistato la cittadinanza italiana senza avervi concorso con la sua volontà, ha facoltà di rinunziarvi, una volta divenuto maggiorenne, e senza necessità che venga assolta l'ulteriore condizione del trasferimento della residenza all'estero, come invece disposto dal sopra citato articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992 n.91.

Inoltre, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, in caso di revoca della adozione intervenuta durante la maggiore età del soggetto adottato, quest'ultimo, "se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa" (con ciò intendendo salvaguardare la possibilità del soggetto adottato di interrompere ogni legame, anche di comune cittadinanza, con l'adottante che si sia reso responsabile delle cause che hanno determinato la revoca dell'adozione).

Per quanto attiene alla forma, l'articolo 23 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 prescrive che "Le dichiarazioni per la rinuncia alla cittadinanza sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti alla autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza", e che tale dichiarazione viene trascritta nei registri di cittadinanza, con relativa annotazione a margine dell'atto di nascita.

b) Sanzione

"In primis" deve essere evidenziato che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della Costituzione della Repubblica Italiana, "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della cittadinanza".

L'articolo 12, primo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n.91, dispone che "Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica, o il servizio militare".

Affinché possa verificarsi la perdita della cittadinanza italiana secondo la previsione di cui alla norma sopra trascritta, è necessario che venga preventivamente effettuata, da parte del Governo italiano, l'intimazione a cessare le attività indicate nella stessa norma (da formalizzarsi mediante un Decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572).

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 12 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 stabilisce che "Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra".

Infine, l'articolo 3, terzo comma, della stessa Legge 5 febbraio 1992 n.91 prevede che la revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato determina la perdita della cittadinanza italiana per lo stesso adottato, purché quest'ultimo sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero la riacquisti.

c) La perdita della cittadinanza ante 16 agosto 1992

Alla luce di quanto sopra ricordato circa l'applicabilità delle norme vigenti al momento in cui il singolo evento si è verificato, il cittadino italiano che prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992 n.91 abbia acquistato volontariamente una cittadinanza straniera, ha perso la cittadinanza italiana ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, primo comma, della Legge 13 giugno 1912 n.555; tale norma infatti, prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per chi, spontaneamente, avesse acquistato una cittadinanza straniera ed avesse stabilito all'estero la propria residenza.

11. Il riacquisto della cittadinanza

L'articolo 13 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 disciplina l'istituto del riacquisto della cittadinanza italiana per chiunque l'abbia persa, ed indipendentemente dai motivi della perdita (a differenza di quanto era previsto dalla normativa precedente, che contemplava la facoltà di riacquistare la cittadinanza italiana solo in presenza di specifiche cause di perdita).

In particolare, secondo quanto previsto dalla norma summenzionata, il riacquisto della cittadinanza italiana avviene:

- a) a seguito della prestazione effettiva del servizio militare per lo Stato italiano, previa dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana (articolo 13, lettera "a", Legge 91/1992); si evidenzia comunque che tale norma, di fatto, non trova più applicazione a seguito della sospensione del servizio di leva obbligatorio;
- b) a seguito dell'assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, previa dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana (articolo 13, lettera "b", Legge 91/1992);
- c) a seguito della dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana se, entro un anno dalla suddetta dichiarazione, viene stabilita la residenza nel territorio della Repubblica Italiana (articolo 13, lettera "c", Legge 91/1992);

Questa modalità di riacquisto della cittadinanza italiana è sicuramente una fra quelle maggiormente utilizzate.

Il riacquisto della cittadinanza italiana, infatti, è legato strettamente alla fissazione della residenza in Italia, e richiede, in aggiunta, una manifestazione esplicita da parte del soggetto interessato.

La procedura suddetta può avvenire con due modalità diverse:

- lo straniero, già cittadino italiano, rientra in Italia, e stabilisce la propria residenza in un comune italiano. A questo punto si rivolge all'Ufficiale dello Stato Civile dichiarando di voler riacquistare la cittadinanza italiana: sarà formato un apposito atto e si apporrà la relativa annotazione a margine dell'atto di nascita del soggetto. Il riacquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la relativa dichiarazione;
- lo straniero, già cittadino italiano, prima di rientrare in Italia, esprime la propria volontà di voler riacquistare la cittadinanza italiana innanzi al Console italiano all'estero, e si impegna a stabilire la propria residenza in Italia entro un anno dalla predetta dichiarazione. Una volta che tale soggetto avrà, entro un anno dalla summenzionata dichiarazione, riportato la propria residenza in Italia,

l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà a registrare tale dichiarazione di riacquisto resa all'estero, ed il riacquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello della iscrizione anagrafica nel comune italiano.

Se entro un anno dalla dichiarazione suddetta non dovesse avvenire il trasferimento dall'estero, la dichiarazione di riacquisto resterà improduttiva di effetti, e pertanto non dovrà essere annotata.

d) a seguito del decorso di un anno dalla data in cui ha stabilito la propria residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine (articolo 13, lettera "d", Legge 91/1992).

Questa modalità di riacquisto della cittadinanza italiana è l'unico esempio di automatismo riguardante una persona maggiorenne previsto dalla Legge 5 febbraio 1992 n.91.

Dopo un anno di residenza ininterrotta, il soggetto già cittadino italiano, senza aver espresso a tale riguardo alcuna volontà, riacquista la cittadinanza italiana.

Tale possibilità semplificata di riacquisto è un'opportunità, non certamente un obbligo: se il soggetto già cittadino italiano non intende riacquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla fissazione della residenza nel territorio italiano, ha la possibilità di presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è stato iscritto dichiarando di non voler riacquistare la cittadinanza italiana.

L'ultima ipotesi di riacquisto della cittadinanza riguarda coloro che erano stati privati della cittadinanza italiana per motivi sanzionatori:

e) a seguito della dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana avendo stabilito la residenza in Italia da almeno due anni, e dimostrando di avere abbandonato l'impiego o la carica od il servizio militare per uno Stato estero prestato nonostante l'intimazione dello Stato italiano di cui all'articolo 12 della Legge 5 febbraio 1992 n.91 per chi era incorso nella perdita della cittadinanza ai sensi e per gli effetti della norma predetta (articolo 13, lettera "e", Legge 91/1992).

(1) L'apolidia indica la condizione nella quale si trovano i soggetti che sono privi di qualunque cittadinanza, e può essere riconosciuta sia in via giudiziaria che in via amministrativa. Sotto tale ultimo profilo, l'apolidia è regolamentata dall'articolo 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572, che attribuisce al Ministero dell'Interno la competenza ad emettere il certificato di riconoscimento dello "status" giuridico di apolide. Mediante la Legge 1 febbraio 1962 n.306 l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi. L'articolo 1 della suddetta Convenzione, con il termine "apatride" (apolide) designa la condizione di una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino. Con l'adesione alla Convenzione di New York gli Stati contraenti si sono impegnati a facilitare l'assimilazione e l'acquisto della cittadinanza (naturalizzazione) degli apolidi, cercando di limitare quanto maggiormente possibile le condizioni di apolidia. Per quanto concerne l'Italia, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte di un soggetto apolide è previsto il requisito di un periodo di residenza legale abbreviato (cinque anni) rispetto ai dieci anni contemplati in via ordinaria.

BIBLIOGRAFIA

Lepri – Gallerano, "La nuova legge sulla cittadinanza italiana – Commento alla Legge 5 febbraio 1992 n.91, al D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572 e al D.P.R. 18 aprile 1994 n.362". Maggioli Editore – 1994.

P.Guglielmo – G.Zampaglione, "La cittadinanza – Commento teorico pratico alla normativa vigente – Testi – Formulario". Casa Editrice Stamperia Nazionale – Roma – 1995

Caritas di Roma – Forum per l’Intercultura “Migrazioni, Paesi e Culture – Esperienze europee e confronti” – Sinnos Editrice – 1998.

Ministero dell'Interno - Commento della normativa della Legge 5 febbraio 1992 n.91 ed ai regolamenti di esecuzione (D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572 e D.P.R. 18 aprile 1994 n.362).

Grazia Benini - "Formulario della cittadinanza italiana" Guida pratica, casi risolti e schemi operativi - Ed. EDK 2007 - Riedito 2009.